

CARELLA
PRINCIPI GENERALI

<p>Art. 3</p> <p>1. L'Università afferma il proprio carattere laico e pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento e discriminazione di genere, di religione, di etnia, di opinione politica.</p> <p>2. L'Università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.</p> <p>2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il più ampio pluralismo scientifico e dispensiero.</p> <p>3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attività didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.</p>	<p>Art. 3</p> <p>1. L'Università afferma il proprio carattere laico e pluralistico e la propria indipendenza da ogni condizionamento <i>ideologico, politico ed economico</i></p> <p>2. Riconosce e garantisce a tutti nell'ambito della comunità accademica uguale dignità, parità e pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.</p> <p>Art. 3 bis</p> <p>1. L'Università organizza la propria attività didattica in modo da assicurare l'effettivo godimento del diritto allo studio.</p> <p>2. Garantisce la piena autonomia delle strutture didattiche e il più ampio pluralismo scientifico e dispensiero.</p> <p>3. Si adopera per favorire la partecipazione degli studenti all'attività didattica nella prospettiva di una compiuta formazione culturale degli stessi.</p> <p>Cura l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, organizza le attività di tutorato e quelle destinate a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro.</p>
<p>Art. 4</p> <p>1. L'Università, sede primaria dell'attività di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.</p> <p>2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e garantisca nel contempo la libertà e l'autonomia dei singolo ricercatore.</p> <p>3. Favorisce la diffusione dei risultati scientifici e il libero confronto delle idee.</p>	<p>Art. 4</p> <p>1. L'Università, sede primaria dell'attività di ricerca scientifica, opera per incentivarne lo sviluppo.</p> <p>2. A tal fine adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e garantisca nel contempo la libertà e l'autonomia dei singolo ricercatore.</p> <p>3. Riconosce i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e di diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto delle leggi in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza e della protezione dei dati personali.</p>

<p>Art. 9</p> <p>1. L'Università promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, e, in particolare, con quelli dell'Unione Europea, assumendola come essenziale ai fini della crescita culturale e dello sviluppo della comunità in cui opera.</p>	<p>Sulla base dei risultati della ricerca, l'Università favorisce il trasferimento di conoscenze, anche per iniziative di impresa e di servizi.</p> <p>Art. 9</p> <p>L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.</p> <p>L'Università promuove e favorisce la dimensione internazionale della ricerca scientifica e dell'alta formazione anche al fine di favorire la cooperazione e l'interazione delle culture, quale fattore di progresso e di relazioni pacifiche tra i popoli.</p> <p>A tal fine, l'Università:</p> <p>promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri e aderisce a reti e consorzi internazionali;</p> <p>sostiene la mobilità internazionale di tutte le sue componenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di Paesi diversi.</p> <p>promuove la caratterizzazione internazionale dei percorsi formativi, anche attraverso l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei <i>curricula</i> formativi e l'impiego di lingue straniere.</p>
--	---